

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI DA INSERIRE NEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

Il Responsabile della Protezione Civile

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge - quadro sul volontariato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225. Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 108, comma 1, lettera C), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17 dicembre 2012, con la quale approvava il Regolamento Comunale di Protezione Civile;

VISTO l'art. 7 del regolamento Comunale di Protezione Civile, con il quale veniva costituito il comitato Comunale di coordinamento del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile operanti nel Comune;

RENDE NOTO

Articolo 1 (Generalità)

1. E' indetto una procedura di reclutamento per volontari da inserire nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, previsto con Deliberazione C.C. n. 55 del 17 dicembre 2012.

2. Ai fini del presente bando, **per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà umana, in rapporto diretto con il Comune di Castel San Giorgio.

3. L'attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo.

Al volontario **possono essere soltanto rimborsate dall'Amministrazione** le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei modi e limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dall'ufficio di Protezione Civile.

4. La qualità di volontario comunale è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Amministrazione del Comune di Castel San Giorgio. E', pertanto, escluso ogni rapporto diretto con il Comune di Castel San Giorgio che possa configurarsi come lavoro dipendente.

Articolo 2

(Attività del volontariato comunale)

1. Costituisce attività di volontariato di protezione civile, in ausilio al Servizio di Protezione Civile del Comune, quella di previsione, prevenzione e di soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo.
2. Costituisce altresì attività di volontariato di protezione civile la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni, le simulazioni di interventi in emergenza, la realizzazione di presidi territoriali avanzati in occasione di grandi eventi ed il concorso nell'attività di educazione scolastica e nelle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali auto protettive.
3. I volontari del Gruppo Comunale espletano il servizio di cui ai commi precedenti alle dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile, per il tramite del Responsabile di settore della Protezione Civile, operando secondo gli incarichi loro affidati ed in conformità agli ordini di servizio impartiti.
4. L'attività di protezione civile svolta dal volontariato comunale, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità.

Articolo 3

(Requisiti di ammissione alla selezione)

1. Possono partecipare al reclutamento i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, residenti o domiciliati nel Comune di Castel San Giorgio, che alla data del presente bando abbiano compiuto il diciottesimo anno in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - avere il godimento dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da Organizzazioni di volontariato, né destituito dai pubblici uffici;
 - essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, di cui all'articolo 2 del presente bando, condizione quest'ultima certificabile dal Medico di base o dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale.
2. I requisiti di ammissione alla procedura di reclutamento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e mantenuti fino al termine del servizio. La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 può costituire causa di esclusione d'ufficio dal Gruppo Comunale. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o all'Assessore delegato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Articolo 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice ed indirizzate al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio (SA), devono essere presentate al Comune di Castel San Giorgio, Piazza Amabile 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA), entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio del Comune.
2. La domanda, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi di legge, deve:
 - essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal richiedente;
 - recare, in allegato, fotocopia di un valido documento d'identità personale;
3. Il previsto certificato medico di idoneità fisica al servizio, rilasciato dal Medico di base o dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà essere prodotto successivamente, nel termine indicato dal Comandante della Polizia Municipale, dai soli candidati ammessi a frequentare il corso di formazione propedeutico ed obbligatorio alla nomina di volontario.

Articolo 5

(Procedura di valutazione delle domande)

1. L'esame delle domande pervenute sarà effettuata da un'apposita Commissione Interna costituita dal Funzionario Responsabile del 2° Settore (Presidente e membro Esperto), e dal tecnico dell'ufficio di Protezione Civile (Segretario).
2. L'iscrizione al Gruppo Comunale comporta la frequenza obbligatoria al corso di formazione teorico-pratico di base organizzato e gestito dal Responsabile del servizio di Protezione Civile propedeutico ed obbligatorio alla nomina a volontario.
3. L'iscrizione al Gruppo Comunale ha durata annuale, secondo il computo dell'anno solare, ed è tacitamente rinnovata ogni anno, salvo sussistano motivi ostativi che ne impediscano il rinnovo e che sono tempestivamente comunicati all'interessato. Ogni volontario potrà comunque rinunciare all'iscrizione al Gruppo Comunale in qualsiasi periodo dell'anno. In caso di rinuncia si provvederà alla radiazione d'ufficio dal ruolo e alla richiesta di restituzione delle dotazioni individuali fornite in comodato d'uso per l'attività di volontariato.

Articolo 6

(Obblighi di servizio)

1. Ai fini dell'iscrizione al Gruppo Comunale, gli aspiranti volontari si impegnano a:
 - espletare il servizio con regolarità e dedizione per tutta la sua durata;
 - adeguarsi alla normativa di protezione civile e, in particolare, al Regolamento Comunale di Protezione Civile;
 - attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dall'Assessorato alla Protezione Civile ed al competente Servizio Comunale di Protezione Civile in ordine agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento, rendendosi disponibile, ove ciò si renda necessario, alla effettuazione di turni anche in giorni festivi e/o orari notturni, nonché all'inserimento nei turni di pronta reperibilità;
 - prestare la propria opera a favore del Gruppo Comunale con dedizione e impegno;
 - comunicare immediatamente al responsabile di settore della Protezione Civile l'eventuale mancanza sopravvenuta di uno o più dei requisiti d'ammissione di cui all'articolo 3, comma 1.
2. I volontari comunali frequentano le iniziative formative e addestrative promosse dal responsabile funzionario della Protezione Civile.
3. Le inosservanze degli obblighi di servizio e altre gravi inadempienze commesse dal volontario comunale, ovvero insuperabili condizioni d'incompatibilità ambientale, possono comportare, previo accertamento e valutazione dei fatti da parte del responsabile di settore del Servizio di Protezione Civile, la sospensione temporanea o l'esclusione dal Gruppo Comunale. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Articolo 7

(Diritti del volontario comunale)

1. L'Amministrazione fornisce al volontario comunale, in comodato d'uso, il vestiario tecnico in assegnazione individuale.
2. L'Amministrazione corrisponde al volontario comunale gli eventuali rimborsi spese, previamente stabiliti e autorizzati dal responsabile di settore ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Protezione Civile, e provvede in merito alla necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività.
3. Il responsabile di settore della Protezione Civile promuove iniziative di formazione e addestramento a favore dei volontari comunali, rilasciando le relative certificazioni di frequenza.
4. A richiesta dell'interessato, il responsabile di settore della Protezione Civile rilascia al volontario comunale un attestato di compiuto servizio.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono acquisiti dal responsabile di settore della Protezione Civile che cura la procedura di reclutamento per le finalità di espletamento delle relative attività e, successivamente all'eventuale iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della prestazione di volontariato.
2. La partecipazione al presente bando è subordinata al conferimento di tali dati.
3. Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente richiamata in premessa, con particolare riguardo alle norme del Regolamento di Protezione Civile.
2. Copia del presente bando ed eventuali informazioni ulteriori sono acquisibili:
 - presso la sede municipale della Polizia Locale – Comune di Castel San Giorgio – via Europa – 84083 Castel San Giorgio (SA);
 - all'indirizzo internet comunale: <http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it> ;
3. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi delle leggi vigenti e divulgato sul servizio telematico pubblico comunale.

Castel San Giorgio, 10 ottobre 2017

**Il Responsabile della Protezione Civile
Magg. Marco Inverso**